

Cavalli. Poichè il ministro e la Commissione hanno creduto opportuno di modificare il vecchio articolo 25, mi permetterei di osservare se non fosse opportuno, dove è detto: « Inoltre gli esattori dovranno nella seconda metà di gennaio, ecc. » dire invece: « non più tardi della seconda metà di gennaio » per non essere così assoluti, stabilendo proprio dal 15 al 31 gennaio.

È una modificazione molto semplice che spero sarà accettata dalla Commissione.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Triepi, relatore. All'osservazione fatta dall'onorevole Cavalli rispondo che non modifichiamo niente; rimane integro il vecchio articolo 25.

Cavalli. Lo so!

Triepi, relatore. L'inconveniente che egli deplora fu eliminato con la legge del 1882, quando, cioè, si sono spostate le rate di pagamento e si sono portate al 18 mentre prima erano al 10.

Del resto, l'emendamento si potrebbe accettare perchè non fa male.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Colombo, ministro delle finanze. Non ho difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Cavalli.

Convengo, poi, con l'onorevole Vollaro che la questione da lui sollevata riguarda non la legge, ma, se mai, il regolamento.

Quindi prendo impegno di studiarne la soluzione nel regolamento.

Vollaro Saverio. Ringrazio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalli.

Cavalli. Una parola sola per dire che sono stato frainteso, almeno, dall'onorevole Triepi. Ad ogni modo, ringrazio il relatore e il ministro di avere ammessa l'opportunità della mia osservazione.

Presidente. Allora l'articolo 25 viene così modificato:

« Inoltre gli esattori dovranno non più tardi della seconda metà di gennaio trasmettere a ciascun contribuente una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

« Nella cartella saranno pure indicate le aliquote per ogni cento lire di estimo o di reddito imponibile, con le quali si determinano le somme dovute allo Stato, alla Pro-

vincia, al Comune; nonchè la quota percentuale per ogni lira d'imposta, rispetto allo Stato, alla Provincia, al Comune. »

Pongo a partito l'articolo 25 con questa modificazione.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 37. Quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi o all'assegnamento dei crediti in pagamento, nulla è innovato alla procedura ordinaria, omissa però il precepto e la necessità dell'intervento dell'usciera.

« Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai fitti ed alle pigioni dovute al contribuente, ma il loro pignoramento si farà dal messo mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere entro l'anno, sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore. »

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Triepi, relatore. Debbo fare una dichiarazione, a nome della Commissione, dichiarazione, la quale abbrevierà di molto la discussione sugli articoli 37 e 43.

Come la Camera sa, le modificazioni introdotte prima dal Ministero, ed accettate in parte dalla Commissione, riguardano il pignoramento dei crediti presso terzi. Ora la Commissione, come risulta anche dalla sua relazione, non ha avuto mai molto entusiasmo per queste modificazioni, riconoscendo in esse dei vantaggi, sì, ma anche la ragionevolezza delle obiezioni che contro quelle modificazioni si mettono innanzi. Dopo la discussione generale, abbiamo creduto opportuno di esaminare, nuovamente, queste obiezioni e queste modificazioni, e, quindi, abbiamo deciso di proporre alla Camera di rinunciare alle modificazioni introdotte negli articoli 37 e 43, lasciando integri gli antichi articoli della legge vigente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Colombo, ministro delle finanze. Approvando le ragioni, per le quali la Commissione è venuta nel proposito di mantenere l'antica dizione degli articoli 37 e 43, consento nella soppressione dei nuovi articoli.

Presidente. Onorevole Daneo, allora il suo emendamento non ha più ragione di essere.